Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
CENTRALINO: 091.680.84.02
FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it
e-mail:crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°359 CSAT 27 del 19 marzo 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) **Corte Sportiva di Appello Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it
2) **Tribunale Federale Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Francesco Giarrusso, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e la partecipazione del rappresentante AIA AB sig. Giuseppe La Cara, nella riunione del giorno 19 marzo 2019 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 111/A
A.S.D. RAGUSA CALCIO 1949 (RG) avverso la ripetizione, disposta dal G.S., della gara A.S.D. Città di Comiso/Ragusa Calcio del 6.2.09 - C.U. n.42 del 20.2.2019.

Con tempestivo e rituale gravame la A.S.D. Ragusa Calcio impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che ha rigettato la richiesta di assegnazione della "vittoria a tavolino" (con il punteggio di 3-0) della gara in questione, sospesa dal DdG per un guasto dell'impianto di illuminazione.
Ha sostenuto la ricorrente la inadeguatezza delle argomentazioni, svolte dal G.S. per sostenere la sussistenza di una causa di forza maggiore, fondata sulla nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di Comiso, secondo la quale il mancato funzionamento di alcune lampade "potrebbe essere stato causato da un transitorio elettrico della rete di distribuzione Enel. Infatti poiché le lampade installate sono del tipo a scarica (joduri metallici) l'interruzione di tensione, seppure per un tempo brevissimo (millisecondi) provoca lo spegnimento della lampada, che si riaccende solo dopo il suo raffreddamento (dopo diversi minuti)". Solo l'ente erogatore dell'energia elettrica (ENEL) infatti avrebbe potuto certificare la problematica relativa alla fornitura di elettricità; problematica che appare peraltro insussistente, posto che quella sera non v'è stata "caduta di elettricità" né negli spogliatoi né all'esterno della struttura sportiva.
In buona sostanza quindi l'interruzione della gara e la mancata conclusione della stessa sarebbero addebitabili ad una non corretta manutenzione dell'impianto di illuminazione, deficitario già prima dell'inizio della competizione. Da ciò deriverebbe per la ricorrente la responsabilità della A.S.D. Città di Comiso e la conseguente perdita della gara 0-3 ai sensi dell'art.17 c.1 C.G.S.
La Corte Sportiva Territoriale - letti il referto ed il relativo supplemento di rapporto, che ai sensi dell'art.35 c.1.1 C.G.S. costituiscono piena prova circa quanto accaduto nel corso di una gara - rileva che al 40' del primo tempo l'arbitro ha disposto la sospensione poiché a seguito di un guasto all'impianto di illuminazione non c'erano più le condizioni minime di visibilità per la prosecuzione; che il guasto risultava circoscritto solo alle quattro torri-faro necessarie per l'illuminazione del terreno di giuoco; che l'illuminazione degli spogliatoi appariva sempre funzionante; che per circa 30 minuti venivano invano fatte diverse prove per il ripristino dell'impianto, fino a quando il dirigente della soc. Città di Cosimo, in costante contatto con il Comune, riferiva che il problema non poteva essere risolto nell'immediato, considerata la difficoltà di reperimento del personale addetto per l'ora tarda e che la società ospitante non aveva la titolarità per effettuare ulteriori interventi invasivi; che pertanto, trascorsi circa 35 minuti dalla sospensione momentanea, dichiarava la gara definitivamente sospesa.
Alla stregua di quanto precede si osserva in primo luogo che da parte della l'A.S.D. Città di Comiso non è stata sostenuta ai sensi dell'art. 55 c.2 C.G.S. la sussistenza di una "causa di forza maggiore", che comunque avrebbe dovuto essere supportata, come pare correttamente osservato dalla ricorrente, da una adeguata attestazione dell'ENEL, ente

erogatore dell'energia elettrica.
Anzi, in mancanza di una tale asserzione tecnica, proprio dalla nota di quel Comune pare che l'inconveniente sia derivato dalla specie delle lampade installate "del tipo a scarica (joduri metallici)", per cui "l'interruzione di tensione, seppure per un tempo brevissimo (millisecondi), provoca lo spegnimento della lampada, che si riaccende dopo il suo raffreddamento (dopo diversi minuti)". Dal pure allegato Atto di Concessione del Comune di Comiso con la società ospitante si rilevano (art.4) gli oneri a carico del concessionario, fra i quali, per quanto riguarda il caso concreto, quelli di provvedere "in relazione agli adempimenti finalizzati all'agibilità della struttura per le manifestazioni sportive", "alla conduzione tecnica e funzionale dell'impianto da parte di un responsabile", "alla conduzione e riparazione degli impianti tecnologici e alla fornitura dei materiali e prodotti necessari", "alla fornitura in opera di lampade di illuminazione ogni qualvolta si renda necessario".
Da quanto precede deve quindi dedursi – nella mancanza di specifiche osservazioni dell'A.S.D. Città di Comiso - che l'inconveniente assai probabilmente è derivato dalla natura delle lampade utilizzate, rivelatasi inadeguata all'uso cui erano destinate e cioè allo svolgimento di un incontro di calcio anche in ore notturne, la sospensione del quale non può durare oltre un certo limite di tempo e, comunque, dalla mancanza di personale idoneo alla risoluzione del problema in tempi adeguati.
In ragione di quanto sopra, applicando il principio, più volte ribadito da questa Corte, per cui nel procedimento sportivo è sufficiente che gli indizi siano univoci e concordanti, specie in assenza di controdeduzioni di controparte, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, il gravame deve trovare accoglimento, addebitandosi alla A.S.D. Città di Comiso la sospensione dell'incontro.

P. Q. M.

La Corte Sportiva Territoriale, in accoglimento del proposto gravame, dispone come perduta dalla A.S.D. Città di Comiso con il risultato di 0-3 la gara con la A.S.D. Ragusa Calcio del 6.2.09.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento n. 114/A
A.S.D. POLISPORTIVA SANT'ALESSIO (ME) avverso la squalifica fino al 20.2.2020 del calciatore Pistone Tindaro.
Campionato 1°cat. – Gara A.S.D. Pol. Sant'Alessio/A.C.D. Juvenilia del 24.2.2019.
C.U. n.330 del 27.2.2019.

Con tempestivo e rituale gravame la A.S.D. Polisportiva Sant'Alessio impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, richiedendo una consistente riduzione della sanzione.
Ha ricordato la ricorrente che l'accaduto è riconducibile alla negazione di un calcio di rigore per un fallo subito dal Tindaro ad opera del portiere avversario mentre era lanciato a rete. A quel punto il calciatore aveva protestato con contegno irriguardoso, ma solo verbale e senza cercare di colpire l'arbitro, né con calci né con pugni; reazione giustificata *"dal nervosismo del calciatore per il torto subito, dal momento agonistico della gara anche in considerazione dal fatto che la Pol.Sant'Alessio sta lottando per la salvezza".*
Lo stesso DdG al termine della partita avrebbe ammesso al capitano ed altri calciatori della squadra di aver commesso un errore, scusandosi di essere incappato in una giornata negativa e, su sua richiesta espressa, era stato accompagnato da alcuni tesserati all'ingresso dell'autostrada, reso poco agevole quel giorno dal cambio della viabilità, connesso al Carnevale dello Jonio che si svolgeva a S.Teresa di Riva.
La Corte Sportiva Territoriale - letto il referto, che ai sensi dell'art.35 c.1.1 C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati nel corso di una gara - rileva

che al 42' del secondo tempo il Pistone "*veniva nuovamente ammonito perché continuava imperterrito a contestare la mia decisione arbitrale con gesti e ad alta voce. Una volta espulso il calciatore ha tentato di scagliarsi contro la mia persona (tentando di tirarmi un pugno ed un calcio). Il tutto non si è concretizzato solo perché è stato fermato anzitempo dai suoi compagni di squadra che lo invitavano ad uscire dal terreno di giuoco".*
Alla stregua di quanto precede non può sussistere alcun dubbio per l'organo giudicante che la condotta del Pistone rientra integralmente in quella prevista dall'art. 11 bis C.G.S., posto che, qualunque sia stata la ragione del "nervosismo del calciatore" per un presunto "torto subito", anche considerando il "momento agonistico della gara" e la situazione di classifica della squadra, il suo agire ha integrato *"una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da volontaria aggressività"*. Né possono incidere sulla sanzione, mantenuta nel minimo edittale, le scuse, asseritamente chieste del DdG al termine della partita o la assistenza prestata da tesserati nella ricerca della migliore viabilità per raggiungere l'autostrada.

P. Q. M.

La Corte Sportiva Territoriale, rigetta il proposto appello.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 130,00=.

Procedimento n. 115/A
A.C.D. CITTA' DI CINISI (PA) avverso squalifica fino al 31.12.2019 del dirigente Biundo Vincenzo.
Campionato 1°cat. – Gara Città di Cinisi/Valderice Calcio 2013 del 24.2.2019.
C. U. n.330 del 27.2.2019.

Con tempestivo e rituale gravame la A.C.D. Città di Cinisi impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, richiedendo l'annullamento o la modifica in melius della sanzione impugnata.
Viene asserito al riguardo che, dopo avere segnato una rete, il calciatore n.3 della Valderice Calcio si avvicinava agli spalti, profferendo ingiurie verso i tifosi locali. Il Biundo, nella prevista mansione di assistente dell'arbitro, invitava il calciatore a moderare i toni anche al fine di evitare reazioni da parte della tifoseria, parte della quale si era già raggruppata in prossimità del cancello di ingresso al campo. A quel punto il calciatore ospite rivolgeva anche al Biundo frasi offensive. La vicenda non era però correttamente intesa dall'arbitro, che disponeva il suo allontanamento dal campo. Al termine della gara, infine, il Biundo si era limitato a chiedere spiegazioni all'Arbitro senza porre in essere alcuna condotta offensiva o violenta.
Ai fini istruttori chiede il ricorrente l'audizione, in qualità di teste della sig. Di Giorgi Maria.
La Corte Sportiva Territoriale - letti il referto ed il relativo supplemento di rapporto, che ai sensi dell'art.35 c.1.1 C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento dei tesserati nel corso di una gara - rileva che a fine partita il Biundo nello spazio antistante gli spogliatoi si avvicinava all'arbitro cercando di spiegare i motivi del suo comportamento con frasi irriguardose, pronunciate "con alito vinoso". Il DdG lo congedava con una stretta di mano e cercava di chiudere la porta. A questo punto però il Biundo dava un calcio alla porta, facendo sbattere la maniglia sul braccio dell'arbitro, provocandogli dolore e rifiutando di allontanarsi. Solo a fronte della richiesta di intervento dei Carabinieri il dirigente accompagnatore, Sollena Matteo, lo portava via. Il Biundo però dopo circa 10 minuti, pur da dentro la propria autovettura, mentre l'arbitro ancora rientrava nel proprio spogliatoio, dopo aver consegnato il modulino ed i documenti, ne attirava l'attenzione suonando il clacson e si allontanava solo dopo avergli detto "*attento a chiddu chi scrivi perché il mondo è granni ed è nicu*".
Alla stregua di quanto precede si osserva innanzi tutto la inammissibilità della prova

testimoniale richiesta in quanto il giudizio di appello si svolge solo sugli atti ufficiali di gara (art.35 CGS) e sulle eventuali deduzioni del ricorrente eventualmente supportate da documentazione (art.23 c.7 CGS del CONI).
Nel merito si rileva che i fatti descritti nel referto e nel relativo supplemento non appaiono per nulla sminuiti dalle argomentazioni difensive, ed appaiono per il loro irriguardoso ripetersi meritevoli della sanzione inflitta.

P. Q. M.

La Corte Sportiva Territoriale, rigetta il proposto appello.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 130,00=.

Procedimento n.116/A
A.S.D. VALLEDOLMO (PA) Avverso assegnazione gara perduta per 0 - 3.
Campionato 1^ Cat. Girone "B" Gara: Valledolmo/Castronovo del 10/02/2019.
C.U. n. 333 del 01/03/2019.

Con gravame inviato a mezzo pec in data 08/03/2019 l'A.S.D. Valledolmo impugna la decisone assunta dal GST in epigrafe riportata e ne chiede la riforma con il ristabilimento del risultato gara sostenendo, in buona sintesi, che sebbene sia vera la circostanza che nel corso della suddetta gara l'A.S.D. Valledolmo abbia, per mero errore, effettuato sei sostituzioni, questo non avrebbe, comunque, influito sul risultato finale della gara in ragione del fatto che la sesta sostituzione sarebbe avvenuta al 40' del 2° t. risultando, quindi, del tutto ininfluente ai fini del risultato finale poichè in quel momento il risultato era di 4 - 0 a favore di essa reclamante.
A sostegno di tale tesi richiama una decisione assunta, in un caso simile, dal GST della Liguria decisione poi confermata dalla CSAT Liguria; "*ad abundantiam*" richiama anche un deliberato dell'UEFA.
Nulla è pervenuto dalla consorella.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il gravame così come proposto risulta inammissibile sotto un duplice profilo.
Infatti lo stesso non risulta sottoscritto né con segno grafico né con firma digitale ma solo con il nome e cognome del presidente in forma dattiloscritta non potendosi estendere ai privati la norma ivi richiamata che trova applicazione in via esclusiva solo per le pubbliche amministrazioni.
A parte tale rilievo il gravame è altresì inammissibile in quanto non risulta allegata la ricevuta attestante il contestuale invio dei motivi alla consorella.
La declaratoria di inammissibilità preclude qualsiasi esame in ordine al merito della questione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n.117/A
A.S.D. GRAMMICHELE CALCIO (CT) Avverso ammenda di € 150,00 ed avverso inibizione Sig. Anfuso Michele fino al 05.03.2020.
Campionate di 2^ Cat. Girone "E" Gara: Grammichele Calcio/S. Paolo 2017 del 02.03.2019 - C.U. n. 341 del 06.03.2019.

Con appello del 12.03.2019 il sig. Anfuso Michele, quale Presidente dell'A.S.D. Grammichele Calcio, impugna le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate chiedendone la revoca.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il gravame è sottoscritto dal sig. Anfuso Michele, soggetto inibito, per cui non può rappresentare validamente la società con la conseguenza che il gravame in ordine all'ammenda deve essere dichiarato inammissibile.
Tuttavia il gravame può ben essere considerato come presentato a titolo personale ma lo stesso va dichiarato parimenti inammissibile ai sensi del comma 8 dell'art. 33 del C.G.S. per non essere stata versata anticipatamente la tassa reclamo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 130,00=.

Procedimento n.118/A

A.S.D. SPORTING ALCAMO ONLUS (TP) Avverso squalifica per sette gare a carico del calciatore sig. Francesco Cangelosi; avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Fabrizio Orlando e avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Daniele Rescio.
Campionato C1 Calcio a 5 Girone "A" Gara: Partinicaudace/Sporting Alcamo ONLUS del 02.03.2019 - C.U. n. 341 del 06.03.2019.

Con rituale e tempestivo appello del 13.03.2019 il sig. Giuseppe Lo Monaco, quale Presidente pro tempore dell'A.S.D. Sporting Alcamo Onlus, impugna le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate chiedendone la revoca o, in subordine, una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi che: a) Il sig. Francesco Cangelosi non ha strattonato il DDG ma ha solo cercato di attirare la sua attenzione limitandosi a delle "*proteste veementi che non si traducevano in offese*"; b) il sig. Fabrizio Orlando ha sì protestato, ma tali proteste si limitavano a critiche in ordine ad alcune decisioni arbitrali; c) il sig. Daniele Rescio, nella sua qualità di capitano, si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni al termine della gara.
La reclamante chiede, ai fini istruttori l'audizione del capitano e degli altri squalificati.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che la richiesta istruttoria è inammissibile.
Nel merito letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, si rileva che al 21' del 2° t. è stato espulso il calciatore Rescio Daniele, che nell'occorso rivestiva la funzione di capitano, per avere assunto un comportamento offensivo nei confronti del DDG dopo che questi lo aveva ammonito per delle proteste.
Al 31' del 2° t. è stato espulso il calciatore Orlando Fabrizio per un grave fallo di gioco in danno di un calciatore avversario.
Al 31' del 2° t. è stato, altresì, espulso il calciatore Cangelosi Francesco perché, a seguito dell'espulsione del proprio portiere e del proprio dirigente, si avvicinava al DDG e, strattonandolo leggermente per la divisa, gli profferiva delle frasi dall'evidente tenore offensivo.
Al termine della gara i calciatori Rescio Daniele e Orlando Fabrizio, precedentemente espulsi, si avvicinavano minacciosamente agli Ufficiali di Gara profferendo loro frasi dall'evidente tenore offensivo.
In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara per cui il gravame non può trovare accoglimento per quanto riguarda la squalifica a carico del sig. Fabrizio Orlando in quanto la stessa risulta congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione.

Di contro deve aggravarsi la sanzione a carico del calciatore sig. Rescio Daniele, come da dispositivo, in ragione del reiterato comportamento offensivo da questi tenuto nei confronti degli ufficiali di gara, il tutto aggravato dalla sua funzione di capitano.
Infine il gravame deve essere parzialmente accolto per quanto riguarda la squalifica a carico del calciatore sig. Francesco Cangelosi che deve rideterminarsi in termini più equi, come da dispositivo, anche alla luce del novellato comma 4 lett. d) dell'art. 19 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto l'art. 36 comma 3 del C.G.S. in riforma dell'impugnato provvedimento ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Rescio Daniele.
In parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore sig. Francesco Cangelosi.
Conferma nel resto l'impugnato provvedimento.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 119/A

U.S.D. GEMINI CALCIO (AG) Avverso squalifica del campo per due giornate a porte chiuse ed avverso ammenda di € 1.000,00.
Campionato 1^ Cat. Girone "G" Gara: Gemini Calcio/Villarosa Calcio del 24.02.2019.
C.U. n. 351 del 13.03.2019.

Con gravame del 14.03.2019 l'U.S.D. Gemini Calcio impugna *"tutte le sanzioni assunte a suo carico"* dal GST e ne chiede la revoca o quanto meno una rideterminazione in termini più equi negando in radice i fatti posti alla base della decisione assunta dal Giudice Territoriale.
LA Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che la formulazione del reclamo è priva di qualsivoglia motivazione essendosi la reclamante limitata ad una generica negazione dei fatti ad essa addebitati in base agli atti ufficiali di gara ed alle allegazioni delle parti nel giudizio di prime cure, con la conseguenza che il gravame deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del comma 2 dell'art. 36 del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n.122/A

A.S.D. JANO TROMBATORE (SR) Avverso ammenda di € 3.000,00.
Campionate C5 Serie C2 Girone "D" Gara: Futsal Rosolini/Jano Trombatore del 09.03.2019 - C.U. n. 351 del 13.03.2019.

Con appello inviato a mezzo fax in data 18.03.2019 il sig. Giuseppe Trombatore, quale Presidente pro tempore dell'A.S.D. Jano Trombatore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata chiedendone la revoca o quanto meno una rideterminazione in termini più equi, sostenendo in buona sintesi che: a) nessuna responsabilità può essere addebitata ad essa reclamante per il fatto del pubblico in quanto società ospite, gravando, di contro, la responsabilità dell'ordine pubblico alla società ospitante; b) che non può essere riferito ad essa reclamante il soggetto autore dell'aggressione in danno del DDG per il solo fatto di indossare una tuta; c) che la sanzione è sproporzionata a quanto realmente accaduto.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dei commi 1.1 e 2.1 dell'art. 35 del C.G.S. fa piena prova circa i comportamenti dei tesserati e del pubblico nel corso di una gara, rileva che al 24' del 1° t., durante una pausa del gioco, un soggetto

non identificato, indossante una tuta con le effigi ed il colore della società Jano Trombatore, penetrava sul terreno di gioco ed, avvicinatosi al DDG, lo minacciava. Intervenuti il capitano ed il dirigente accompagnatore della società ospitante lo facevano allontanare così da fare riprendere regolarmente il gioco.
Al 6' del 2° t. il medesimo soggetto penetrava ancora una volta sul terreno di gioco e colpiva il DDG con un violento pugno al viso tra lo zigomo sinistro ed il naso. Lo stesso tentava di reiterare l'aggressione in danno dell'arbitro, non riuscendovi perché trattenuto dai calciatori e dal dirigente della società ospitante.
Il direttore di gara a causa del violento colpo ricevuto sospendeva la gara non essendo più nelle condizioni fisiche per dirigerla. Lo stesso, persistendo il dolore ed il malessere, raggiungeva il pronto soccorso del P.O. S. Marta e S. Venera di Acireale dove gli veniva diagnosticata la frattura delle ossa del naso e dimesso con una prognosi di gg 30 s.c.
Il soggetto aggressore è stato successivamente identificato dal DDG nella persona del sig. Giuseppe Pelligra stante che le sue foto sono pubblicate sul profilo Facebook della odierna reclamante.
Dagli accertamenti fatti da questa Corte attraverso il sistema informatico AS400 il soggetto in questione risulta essere indicato come dirigente (benchè la sua posizione ad oggi non sia stata ratificata) e lo stesso risulta essere stato inserito dalla odierna reclamante come dirigente accompagnatore in ben quattro gare (e più precisamente il 2.2.2019, il 9.2.2019, il 16.2.2019 e il 2.3.2019).
Ciò posto in punto di fatto la tesi difensiva della reclamante non coglie nel segno poichè ai sensi dell'art. 14 del C.G.S. le società rispondono dei fatti violenti dei propri sostenitori commessi nel corso di una gara.
Peraltro la odierna reclamante nel corso della presente stagione sportiva è stata già sanzionata per avere un proprio sostenitore, nel corso della gara giocata in data 24.11.2018, strattonato l'arbitro ad un braccio, nonchè per avere assunto contegno irriguardoso nei confronti dello stesso.
Altra sanzione le è stata comminata perché in occasione della gara disputata in data 3.11.2018 propri sostenitori sostavano nel recinto di gioco e perché uno dei suddetti colpiva con uno schiaffo alla nuca un calciatore avversario.
In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento stante il comportamento recidivo dei sostenitori della stessa come sopra evidenziato.
Gli atti devono, però essere restituiti al Giudice Sportivo Territoriale perché proceda, a mente del neo introdotto art. 11 bis C.G.S. a sanzionare il sig. Giuseppe Pelligra soggetto che senza dubbio alcuno agiva ed ha agito all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Jano Trombatore, giusto quanto previsto dal comma 5 dell'art. 1 bis C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame disponendo restituirsi gli atti al Giudice Sportivo Territoriale per quanto di competenza.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 19 MARZO 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI